

Serena Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*

Il volume, dal titolo *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello* (Napoli, 2013, pp. 250), di Serena Querzoli è dedicato alla figura e al pensiero giuridico di Ulpio Marcello, uno dei grandi giureconsulti del II secolo d.C., consigliere di Antonino Pio e di Marco Aurelio.

Il lavoro sottolinea soprattutto come la cultura retorica e gli elementi propri dell'oratoria forense ebbero un ruolo significativo nella formazione intellettuale del giurista.

Più nel dettaglio, il primo capitolo, *Ipotesi su una 'carriera'* (pp. 11-84), narra di come Ulpio Marcello fosse giunto già nel 166 a vantare una certa esperienza nel *consilium principis* di Antonino Pio; purtroppo, l'elenco dei *consilarii* della *Vita Pii* e due passi dei *Digesta* di Marcello (D. 4.1.7 [Marcell. 3 *dig.*] e D. 28.4.3 [Marcell. 29 *dig.*]), composti probabilmente fra la fine del regno di Antonino Pio e quello dei *Divi Fratres*, costituiscono le uniche notizie bibliografiche certe.

Sebbene non si siano conservate fonti sicure riguardo alle tappe del *cursus honorum* di Ulpio Marcello, non mancano interessanti testimonianze che permettono di formulare ipotesi relative alla sua carriera politica: *legatus Augusti pro tempore* della Pannonia inferiore, probabilmente fra il 169/170 e il 172, forse anche governatore della Britannia e *philos* dell'imperatore Commodo ad Afrodisia.

Un possibile rapporto di amicizia con il maestro di retorica Cornelio Frontone si ricava, poi, dall'analisi di un'*epistula* frammentaria (databile quasi certamente agli anni successivi al 165), indirizzata a Giunio Massimo, tribuno laticlavio di Avidio Cassio, in cui lo stesso Frontone menzionava un '*Ulpus noster*'.

L'A. evidenzia che l'oratore Frontone utilizzava – in tale sede – l'aggettivo '*noster*' non soltanto in relazione a coloro che esercitavano la retorica, o comunque aderivano ai suoi '*praecepta*', ma anche agli autori che egli considerava *exempla* importanti; raccontava, infatti, Frontone che alla consuetudine di studi con *Ulpus* si affiancava l'*usus bonarumque artium communicandi*, indicativo di uno scambio dei *praecepta* delle diverse *artes*.

L'ultimo paragrafo dello stesso capitolo offre una rassegna della significativa produzione scientifica del giureconsulto del II secolo d.C.; a Marcello si attribuisce la redazione, oltre che di *Notae* a Giuliano e a Pomponio, di un commento alla *lex Iulia et Papia*, di una raccolta di *responsa*, di un'opera sull'*officium* del console, anche di XXXI libri di *Digesta*, commentati da Cervidio Scevola e Domizio Ulpiano.

La Querzoli rileva, poi, che i frammenti escerpiti direttamente dai *Digesta* di Marcello, o nei quali è citato il parere del giurista, provengono pressoché totalmente dai Digesti giustinianei; sono, tuttavia, presenti anche citazioni negli *Ulpiani libri tertii disputationum fragmenta*, nella *Collatio*, nei *Fragmenta Vaticana*, nelle *Istituzioni* e nel *Codice*.

Nel secondo capitolo, *Definire e decidere* (pp. 85-144), la studiosa approfondisce alcuni testi che dimostrano la continua ricerca del 'buon uso delle parole' da parte del giureconsulto Marcello.

Viene, dunque, analizzato il passo tratto dal XII libro dei suoi *Digesta* (D. 50.16.87 [Marcell. 12 *dig.*]), riguardante la nozione di *urbs Roma* in cui il giurista accoglieva, ma, almeno in parte, anche correggeva, la definizione di *Roma* proposta da Alfeno.

Sotto la lente della ricerca vi è, poi, un ulteriore frammento scelto dal *Liber singularis responsorum* (D. 32.69 [Marcell. 1. *sing. resp.*]), che sembra efficacemente testimoniare l'adesione di Marcello alle teorie sull'uso appropriato del linguaggio e da cui emerge la chiara consapevolezza della distanza che separava le abitudini dei parlanti dal linguaggio dell'*ars*.

Un segno di questa ermeneutica coerente con le strategie e i contenuti della retorica coeva si coglie anche in un altro testo contenuto dal *Liber singularis responsorum* (D.17.1.38 pr. [Marcell. 1. *sing. resp.*]), nel quale il responso fornito da Marcello era articolato secondo lo schema della *quaestio*. Nella specie, prendendo spunto da casi reali, egli costruiva – a partire dal problema proposto – una discussione che andava ben oltre il quesito dell'interrogante; ivi, il giurista elencava gli aspetti del caso sottoposto al *iudex*, che questi avrebbe dovuto decidere.

Il terzo ed ultimo capitolo, *Officia e beneficia* tra diritto e retorica (pp. 147-233), prende in considerazione alcune problematiche esaminate dal giureconsulto Marcello.

Propriamente, secondo l'A., il primo giurista – in base, ovviamente, alle testimonianze disponibili – a offrire una trattazione abbastanza approfondita delle questioni concernenti il *testamentum inofficiosum* (caratteristiche, legittimazione all'impugnazione, modalità della decisione all'interno del collegio centumvirale) sembra essere stato proprio Ulpio Marcello.

Si analizzano, quindi, i quattro passi del III libro dei suoi *Digesta* relativi al *testamentum inofficiosum*: D. 5.2.3 (Marcell. 3 *dig.*) in cui Marcello spiegava quali ragioni determinavano l'impugnazione di un testamento per inofficiosità; nel passo successivo D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*), il giureconsulto indicava i legittimati alla richiesta di invalidazione; D. 5.2.10 pr. (Marcell. 3 *dig.*), nel quale Marcello intendeva verosimilmente riferirsi ai casi in cui la *querela inofficiosi testamenti* poteva essere proposta contro l'erede o gli eredi anche da più esclusi; l'ultimo, brevissimo, frammento (D. 42.1.37 [Marcell. 3 *dig.*]) riguardava la composizione del collegio centumvirale, che giudicava qualora tutti i suoi membri fossero stati presenti.

È anche evidenziato che i frammenti superstiti dei *Digesta*, in tema di inofficiosità delle disposizioni testamentarie, sono connotati non solo per la costante attenzione alla prassi dei giudizi centumvirali, ma anche per il rilievo che, nella trattazione dell'annullamento, appare riservato alla figura del *iudex*.

Dall'indagine emerge, ancora, che Ulpio Marcello era fra i primi giuristi ad occuparsi della normativa sul *luctus*; al vaglio è, pertanto, il passo in D. 11.7.35 [Marcell. 5 *dig.*].

Infine, in tema di beneficio della manomissione, la studiosa riscontra che sia il concetto di *beneficium* accordato al *servus* – privo di riferimenti espliciti alla libertà o alla *civitas* ad essa conseguente – sia le caratteristiche della concessione sono paragonabili all'uso che ne proponeva, in via primaria, fra i giuristi, Ulpio Marcello.

Questi, invero, non solo qualificava con sicurezza la semplice *manumissio* – intesa come scelta volontaria del *dominus* – un *beneficium* (D. 37.15.3), in un passo del *Liber singularis responsorum*, ma sembra anche essere stato il primo giurista a tentare di individuarne, talvolta in polemica con una risalente tradizione retorica e filosofica, gli elementi costitutivi.

Conclude la monografia l'indice delle fonti (pp. 233-250).

[GIUSEPPE CRESCENZO]